

Il Consiglio di stato è intervenuto in un caso riguardante un'azienda sanitaria

Avvocati, presenze rilevabili

Legittimo istituire sistemi basati sull'uso del badge

DI FRANCESCA DE NARDI

È legittimo istituire un sistema di rilevazione automatica delle presenze per gli avvocati di una azienda sanitaria mediante l'uso del cosiddetto badge.

Lo ha sancito il Consiglio di stato, sez. III con la sentenza del 26 settembre 2018 n. 5538.

Nel caso in esame il Tar di Salerno aveva respinto il ricorso proposto da alcuni avvocati-dirigenti in servizio presso l'Asl contro la decisione del direttore della funzione gestione del personale della medesima Asl avente ad oggetto «consegna badge avvocati dirigenti - obbligo di marcatura». Con questo provvedimento, appunto, erano stati loro consegnati i tesserini magnetici, ribadendo l'obbligo di marcatura pena l'adozione di misure disciplinari.

I soggetti interessati da questo provvedimento avevano, così, impugnato la sentenza di primo grado, riaffermando l'incompatibilità del sistema di rilevazione delle presenze basato sull'uso del badge con il loro status di avvocati dipendenti di un ente pubbli-

Donazione indiretta, scritture marginali

Per dimostrare che una donazione indiretta sia stata realizzata non è sempre necessaria la forma scritta: lo hanno chiarito i giudici della II sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 27050/2018, nella quale, intervenuti su una domanda di revoca di una donazione per ingratitudine dei beneficiari, hanno affermato che per la conclusione e la prova di un simile atto non è «indispensabile» il requisito della forma scritta. Ciò che è necessario è «l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità»: d'altra parte l'art. 809 c.c., nello stabilire che le norme sulle donazioni sono applicabili anche agli altri atti di liberalità benché realizzati con negozi diversi, «non prescrive l'atto pubblico».

Deve altresì evidenziarsi, continuano, e ciò in risposta a quanto lamentato dal ricorrente (proprietario di un immobile in comunione con il coniuge) in sede di ricorso, dove, affidandosi a tre motivi di censura, aveva evidenziato il fatto che la decisione di merito aveva ritenuto necessaria «la prova documentale della donazione indiretta, non distinguendola dal negozio simulato, giun-

gendo erroneamente a disattendere le disposizioni patrimoniali», che in tali fattispecie l'attribuzione gratuita viene attuata, «quale effetto indiretto», con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti. Il che avrebbe dovuto comportare, di conseguenza, l'inapplicabilità dei limiti alla prova testimoniale, previsti in materia di contratti e simulazione, i quali, viceversa, andavano applicati al negozio tipico, utilizzato per realizzare tale scopo.

Inoltre, proseguono i giudici di legittimità, non potevano trarsi ulteriori elementi decisivi dal fatto che la ricostruzione offerta dallo stesso ricorrente non aveva trovato corrispondenza nel testo contrattuale, dal momento che la vendita era stata diretta ad attuare il trasferimento dell'immobile in favore dei beneficiari e non anche a realizzare direttamente l'intento donativo.

Per questi motivi hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra corte d'appello, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese di giudizio.

Adelaide Caravaglios

—© Riproduzione riservata—

co, caratterizzato da profili di autonomia professionale e indipendenza.

Il Consiglio di stato conferma la decisione del Tar e respinge l'appello. Sebbene,

infatti, determinate forme di controllo, dirette a verificare le modalità temporali di as-

solvimento della prestazione professionale dell'avvocato, si rivelino oggettivamente idonee ad intaccare i requisiti di indipendenza e autonomia della attività lavorativa, tale evenienza non si verifica in questo caso. Come si evince dal regolamento di utilizzazione del badge, l'autorizzazione a recarsi presso le sedi giudiziarie deve essere richiesta allo stesso dirigente responsabile. Inoltre l'autorizzazione può essere rilasciata «per frazione oraria, per l'intera giornata o per diversi giorni» e «in caso di servizio esterno svolto presso sedi esterne all'azienda (tribunali ecc.), il dipendente, nel caso di accertata impossibilità a effettuare la marcatura in entrata e/o in uscita, è tenuto a consegnare presso l'ufficio rilevazione presenze l'attestazione dell'effettivo orario svolto, autorizzato dal dirigente responsabile della struttura di assegnazione, al fine di consentire l'inserimento manuale dell'orario dichiarato e autorizzato». Pertanto non vi sarebbe alcuna incidenza sull'autonomia gestionale e sulla libertà di azione che caratterizzano la professione dell'avvocato pubblico.

—© Riproduzione riservata—